


Preg.ma Geom. Federica COSENTINO

Indirizzo PEC: [federica.cosentino@geopec.it](mailto:federica.cosentino@geopec.it)

RIF. PROT.:76014/2026 e 78025/2026

**OGGETTO: ISTANZA ACCESSO ATTI perito – RG 56/2025**

Vista la richiesta presentata, in relazione alla procedura in oggetto, da interrogazione in Anagrafe Tributaria, in capo al soggetto ivi indicato:

  
risulta come dante causa il seguente contratto di locazione riferibile agli immobili indicati nella Sua richiesta:

- n. 23, serie 3T, registrato telematicamente presso l'Ufficio Territoriale di Rivarolo Canavese in data 15/03/2007, con decorrenza dal 07/03/2007 al 06/03/2013, scaduto e non prorogato, del quale si allega il testo trasmesso;

Si rileva la presenza dei seguenti atti, privi dell'indicazione dei dati catastali degli immobili:

- Anno 2006 n. 3471 serie 1 registrato presso l'Ufficio Territoriale di Torino 2 in data 02/11/2006;
- Anno 2005 n. 3357 serie 1 registrato presso l'Ufficio Territoriale di Torino 2 in data 25/10/2005.

Si rimanda all'ufficio di competenza per l'eventuale richiesta di copia.

Tutto quanto sopra precisando che i rapporti di locazione, per quanto di competenza dello scrivente Ufficio, possono essere individuati esclusivamente sulla base del relativo intestatario.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Ufficio Territoriale  
Franco MOSCHINO

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale  
Erika TOLDO  
Firmato digitalmente

LOCAZIONE DI IMMOBILE STRUMENTALE CON ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER L'ASSOGGETTAMENTO ALL'IVA ESTREMI DI REGISTRAZIONE: Ufficio RIVAROLO CANAVESE Anno 2007 Serie 3T Numero 23CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE STRUMENTALE CON ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER L'ASSOGGETTAMENTO ALL'IVATRA: [REDACTED]

codice fiscale [REDACTED], nella persona del legale rappresentante, signor [REDACTED] nato [REDACTED] e residente in [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] di seguito denominato parte locatriceE:il Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] residente a [REDACTED] VIA E. [REDACTED] lice fiscale [REDACTED] di seguito denominato parte conduttriceSI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUELa parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice,che accetta, l'immobile di sua proprieta' sito in [REDACTED] n. SNC con estremi catastali identificati da FOGLIO 39 NUMERO 537 SUB.12 ZONA CENS.U, categoria C/2rendita catastale Euro 73,29 da adibirsi ad esclusivo uso di magazzino.Il contratto avra' durata 72 dal 07/03/2007 al 06/03/2013. Il canone viene pattuito nella misura di Euro 1800,00A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, l'avente causa corrisponde al dante causa la somma di Euro 300,00 pari a due mensilita' del canone, non imputabile in conto pigioni e non produttiva di interessi legali. Il deposito cauzionale come sopra costituito sara' restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unita' immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Oltre al canone di locazione sono a carico della parte conduttrice gli oneri accessori relativi alle eventuali spese condominiali, come da prospetto redatto dall'Amministratore Ai sensi dell'art. 32 della legge 392/1978, le parti convengono che il canone verra' aggiornato annualmente nella misura del 100% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il conduttore non potra' in alcun modo ritardare o sospendere il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potra' far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Viene fatto espresso divieto di sublocazione e divieto di mutamento di destinazione. Ai fini di quanto previsto negli art. 34,35,37 e seguenti della legge 392/78, il conduttore dichiara che l'immobile non verra' utilizzato per attivita' che comporta contatti diretti con il pubblico. Il locatore dichiara che l'immobile e' in regola con le norme edilizie e urbanistiche avendo ottenuto concessione di edificazione e licenza di abitabilita' . Il conduttore dichiara di essere edotto che l'immobile nel periodo precedente alla locazione in corso non era adibito ad uso di abitazione. Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge l'attivita' e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato. Ogni aggiunta o innovazione apportata dal conduttore che non potesse essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali non potra' essere fatta dal conduttore senza il preventivo consenso scritto del proprietario. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilita' per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissione di altri inquilini dello stabile o di terzi. Il conduttore si obbliga ad osservare e a far osservare dai sui familiari e dipendenti il regolamento interno dello stabile che dichiara di conoscere e di accettare e comunque le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile. Il locatore e' esonerato da responsabilita' in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volonta' . Il locatore potra' in qualunque momento ispezionare i locali affittati.VOLPIANO, 01/03/2007Si specifica che l'importo pattuito di euro 150,00/mensile e' comprensivo di IVA ed andra' pagato entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio del locatore Restano a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, ed espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua e luce , alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle eventuali marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento. Non provvedendovi il conduttore vi provvedera' il locatore prelevandone la spesa dal deposito cauzionale Sono inoltre a carico del conduttore l'imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l'imposta di registro nella misura del 50% e le eventuali spese di condominio risultanti dai conteggi elaborati a fine esercizio dall'amministratore dedotti gli acconti gia' eventualmente versati; il conduttore si impegna, inoltre, a pagare in tempo utile le successive tasse di registrazioni annuali. Il conduttore autorizza il locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (legge 675/1996) Le

clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate e modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili. In particolare, per quanto non espressamente considerato si fa richiamo e riferimento alle disposizioni vigenti del C.C. della Legge 27 luglio 1978 n. 392 e successive modifiche ed integrazioni e della legge 5 aprile 1985 n. 118. L'inadempimento da parte del conduttore di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà, ipso jure, la sua risoluzione. La registrazione del contratto verrà fatta a cura del locatore. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Torino

---

**richiesta verifica contratti di locazione L.G. 106-1/2025 Tribunale TO**

1 messaggio

**VALVO GIUSEPPE** <giuseppe.valvo@agenziaentrate.it>

11 maggio 2026 alle ore 12:16

A: "federica.cosentino18@gmail.com" &lt;federica.cosentino18@gmail.com&gt;

BUONGIORNO

Dai controlli effettuati in anagrafe tributaria non risulta registrato nessun contratto di locazione come da vostra richiesta.

Gli atti citati nella risposta dell'ufficio di CIRIE' riguardano degli atti pubblici.

Cordiali saluti

**Giuseppe Valvo**

Team controlli e gestioni atti 1

Ufficio territoriale di Torino 2

Direzione Provinciale II di Torino

Via Paolo Veronese 199/A-10148-Torino

